

SINTESI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1° marzo 2020

Art. 2: Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui all'Allegato 2: Regione Veneto, ad eccezione del Comune di Vo'.

Settore	Testo DPCM
Attività sportive	<i>... "sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ..."</i>
Manifestazioni pubbliche e culturali	<i>... "sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose"</i>
Luoghi di culto	<i>... "apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro"</i>
Servizi educativi/ Scuola	<i>... "sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado"</i>
Ristoranti bar (lettera h)	<i>... "svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che <u>il servizio sia espletato per i soli posti a sedere</u> e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, <u>gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro</u>"</i>
Esercizi commerciali (compreso il mercato del giovedì)	<i>.. "apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un <u>accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di <u>rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori</u></u>"</i>
Visite a ospiti di RSA non autosufficienti	<i>....rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti</i>
Riunioni on line	<i>...privilegiare, nello svolgimento di incontri o ri-unioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19</i>

E' possibile consultare il testo completo del dpcm al seguente link:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg>

Si raccomandano le seguenti **misure igieniche**:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.